

**ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO VAL D'ARDA,
MORFASSO E VERNASCA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA CONGIUNTA DI UN
SERVIZIO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO (V.R.I.) DEI RISPETTIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS
NATURALE.**

L'anno duemiladodici (2012), il giorno _____, del mese _____, presso la sede del Comune di Vernasca in Vernasca (PC), con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1. Il Comune di Castell'Arquato, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Rocchetta Ivano, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via _____ n. _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ (codice fiscale _____);
2. Il Comune di Lugagnano val d'Arda, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Papamarengi Jonathan, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via Bersani n° _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ (codice fiscale _____);
3. Il Comune di Morfasso rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Croci Marco nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via _____ n. _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ (codice fiscale _____);
4. Il Comune di Vernasca rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dr. Molinari Gianluigi, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, via _____ n. _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ (codice fiscale _____);

PREMESSO CHE

- Il D.M. n° 226 del 12/11/2011 ha completato la fase di avvio delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- Le amministrazioni comunali sopra indicate sono proprietarie dei rispettivi impianti di distribuzione di gas naturale e non hanno esperito gare per la concessione del servizio di distribuzione di gas naturale prima dell'entrata in vigore del D.M. n° 226 del 12/11/2011;
- Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.M. n° 226 del 12/11/2011, gli Enti locali concedenti sono tenuti a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e, pertanto, devono richiedere al gestore uscente tutti i dati utili oltre che predisporre la valorizzazione industriale della parte di impianto di proprietà del gestore stesso;
- Che i comuni dell'area alta Val d'Arda, come in premessa identificati, hanno espresso la volontà di affidare in forma associata l'incarico per la predisposizione del documento di determinazione del valore industriale residuo (V.R.I.) dei rispettivi impianti,
- Con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
Giunta Comunale di Castell'Arquato n° _____ del _____
Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n° _____ del _____ ;
Giunta Comunale di Morfasso n° _____ del _____
Giunta Comunale di Vernasca n° _____ del _____ ;
è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò è premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente accordo ha per oggetto l'affidamento in forma associata tra i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano val d'Arda, Morfasso e Vernasca di un servizio tecnico finalizzato alla

predisposizione di un documento di valutazione del valore industriale residuo (V.I.R.) degli impianti di distribuzione di gas naturale dei Comuni medesimi.

ART. 2 – DELEGA DELL’AFFIDAMENTO

1. Per l’attivazione delle procedure di affidamento dell’incarico di cui al precedente articolo, i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca delegano il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di _____ quale Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 4 – RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.

1. Al Responsabile Unico del Procedimento compete:
 - a) L’adozione, anche in nome e per conto dei Comuni aderenti, degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi concernenti l’affidamento stesso;
 - b) L’adozione e l’esecuzione degli atti che impegnano i Comuni verso l’esterno;
 - c) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa;

Il Responsabile unico del Procedimento propone ai Comuni sottoscrittori i documenti finanziari preventivi e consuntivi per l’affidamento del servizio in parola.

2. Il Responsabile unico del Procedimento, o soggetto da lui delegato, ha diritto di accesso agli atti e documenti, detenuti dalle strutture dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione, utili per l’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 5 – IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. L’importo complessivo presunto della consulenza tecnica oggetto della presente convenzione è pari a €. 34.000,00
2. Tale importo verrà suddiviso tra i Comuni aderenti al presente accordo secondo il criterio della lunghezza delle rispettive reti di distribuzione secondo il seguente schema:

COMUNI	N°. UTENTI	%	€.
Castell’Arquato	2.024	36,39	12.372,60
Lugagnano val d’Arda	2.150	38,66	13.144,40
Morfasso	196	3,52	1.196,80
Vernasca	1.192	21,43	7.286,20
Totali	5.562	100,00	34.000,00

3. I Comuni si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri che verranno assunti con l’affidamento della consulenza in oggetto specificando che i rispettivi importi verranno successivamente previsti fra gli oneri posti a carico del nuovo concessionario.

ART. 6 – DURATA E RECESSO

1. La durata del presente accordo, decorrente dalla stipula, ha durata fino al 31 dicembre 2013.
2. L’accordo può essere rinnovato e integrato nei contenuti, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni di Giunta dei Comuni aderenti.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16 , TAB. B,d.P.R. 642/1972 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

Letta ed approvata, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono, in triplice originale, come segue.